Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 9 agosto 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 luglio 1962, n. **1085**.

Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Ordinamento degli uffici di servizio sociale

Art. 1.

Costituzione degli uffici di servizio sociale

Gli uffici di servizio sociale per minorenni previsti dall'articolo 1 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modifiche sono costituiti in ciascun capoluogo di distretto di Corte d'appello o di sezione di Corte d'appello.

Con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro detti uffici possono essere ripartiti in sezioni funzionanti anche in altri Comuni del medesimo distretto.

Art. 2.

Attribuzioni degli uffici di servizio sociale

Gli uffici di servizio sociale svolgono, nell'ambito dei centri di rieducazione per minorenni e in relazione a provvedimenti penali, civili e amministrativi dell'autorità giudiziaria, inchieste e trattamenti psicologico-sociali ed ogni altra attività diagnostica e rieducativa, concorrendo, ove occorra, con i competenti organi del Ministero dell'interno o di altre amministrazioni ed enti.

Gli uffici di servizio sociale possono altresì essere incaricati di studi e di inchieste sociologiche aventi attinenza con la prevenzione della delinquenza minorile.

TITOLO II

Istituzione dei ruoli del personale degli uffici di servizio sociale e ordinamento delle carriere

Art. 3.

Istituzione dei ruoli del personale degli uffici di servizio sociale

Per il funzionamento degli uffici di servizio sociale sono istituiti presso il Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, un ruolo di personale direttivo e un ruolo di personale di concetto di servizio sociale, secondo l'organico di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Art. 4.

Rinvio ad altre norme

Per quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, al personale dei ruoli direttivo e di concetto di servizio sociale si applicano le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

TITOLO III

Ammissione alle carriere

Art. 5.

Ammissione alla carriera direttiva

Alla carriera direttiva di servizio sociale si accede mediante concorso per esame a cui possono essere ammessi cittadini italiani di ambo i sessi che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 32, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sull'elevazione del limite massimo di età;

b) buona condotta;

c) idoneità fisica all'impiego, da accertarsi mediante visita medica;

d) diploma di laurea in giurisprudenza ovvero in scienze politiche, in scienze economiche e sociali, in pedagogia, in lettere, in filosofia, in lingue e letterature straniere o in medicina;

e) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale, istituita o autorizzata a norma di legge.

Art. 6.

Ammissione alla carriera di concetto di servizio sociale

Alla carriera di concetto di servizio sociale si accede mediante concorso per esame, a cui possono essere ammessi cittadini italiani di ambo i sessi che siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, oltre che dei requisiti indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'articolo 5.

Art. 7.

Riserva di posti

Nei singoli bandi di concorso per l'ammissione alla carriera di concetto l'Amministrazione può riservare fino ad un terzo dei posti a cittadini dell'uno o dell'altro sesso.

TITOLO IV

Qualifiche ed attribuzioni

Capo I

QUALIFICHE ED ATTRIBUZIONI DELLA CARRIERA DIRETTIVA DI SERVIZIO SOCIALE

Art. 8.

Qualifiche della carriera direttiva di servizio sociale

La carriera direttiva del personale di servizio sociale comprende le seguenti qualifiche:

ispettore di servizio sociale;
dirigente superiore di servizio sociale;
dirigente di servizio sociale;
dirigente aggiunto di servizio sociale;
vice dirigente di servizio sociale.

Esse sono equiparate rispettivamente alle qualifiche di:

direttore di divisione;
direttore di sezione;
consigliere di I classe;
consigliere di II classe;
consigliere di III classe;

di cui al primo comma dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Attribuzioni degli ispettori di servizio sociale

Gli ispettori di servizio sociale esercitano la vigilanza sugli uffici di servizio sociale e ne controllano e coordinano l'attività, assicurando il rispetto delle leggi e delle disposizioni che regolano il servizio.

Essi riferiscono al direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena sull'esito delle ispezioni od inchieste loro affidate, segnalando le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare.

Gli ispettori di servizio sociale possono essere preposti, per esigenze di servizio, alla direzione di uffici di servizio sociale.

Art. 10.

Attribuzioni del dirigente superiore, del dirigente e del dirigente aggiunto di servizio sociale

I dirigenti superiori, i dirigenti e dirigenti aggiunti di servizio sociale sono preposti alla direzione degli uffici di servizio sociale, ne organizzano e ne coordinano le attività, esercitano la supervisione e tutte le altre attribuzioni loro demandate dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 11.

Attribuzioni dei vice dirigenti di servizio sociale

I vice dirigenti di servizio sociale coadiuvano i funzionari di cui all'articolo precedente nello svolgimento della loro attività e li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

I vice dirigenti di servizio sociale, inoltre, possono essere incaricati della direzione di uffici di servizio sociale o della temporanea reggenza dei medesimi.

Capo II

QUALIFICHE ED ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DI CONCETTO DI SERVIZIO SOCIALE

Art. 12.

Qualifiche della carriera di concetto di servizio sociale

La carriera di concetto del personale di servizio sociale comprende le seguenti qualifiche:

assistente sociale superiore;
primo assistente sociale;
assistente sociale;
assistente sociale aggiunto;
vice assistente sociale.

Esse sono equiparate rispettivamente alle qualifiche di:

segretario principale;
primo segretario;
segretario;
segretario aggiunto;
vice segretario,

di cui al primo comma dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.
Attribuzioni del personale di concetto di servizio sociale

Il personale di concetto di servizio sociale espleta, secondo le modalità proprie del servizio sociale, inchieste e trattamenti psicologico-sociali ed ogni altra attività diagnostica o rieducativa nei confronti dei minori e in dipendenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Gli assistenti sociali superiori e i primi assistenti sociali, inoltre, possono esercitare la supervisione ed essere preposti a sezioni di ufficio di servizio sociale ed assumere la temporanea supplenza nella direzione dell'ufficio in caso di assenza o di impedimento del dirigente.

La supplenza viene assunta dal più anziano degli assistenti sociali superiori in servizio presso l'ufficio o, in mancanza di questo personale, dal più anziano dei primi assistenti sociali.

Gli assistenti sociali superiori possono essere investiti della temporanea reggenza di uffici di servizio sociale ove, nella stessa sede, non presti servizio alcun funzionario direttivo.

TITOLO V
Gerarchia, rapporti informativi e disciplina

Capo I
RAPPORTO GERARCHICO

Art. 14.
Rapporto gerarchico del personale investito di funzioni direttive

Il personale di servizio sociale, preposto alla direzione di uffici, dipende gerarchicamente dal direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni.

Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge opera in conformità delle richieste dell'autorità giudiziaria.

Art. 15.
Rapporto gerarchico degli ispettori di servizio sociale

Gli ispettori di servizio sociale sono addetti al Ministero di grazia e giustizia e dipendono gerarchicamente dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena.

Capo II
RAPPORTI INFORMATIVI

Art. 16.
Rapporti informativi - Organi competenti

I rapporti informativi annuali del personale degli uffici di servizio sociale sono compilati dal direttore dell'ufficio e quelli concernenti quest'ultimo dal direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni.

I rapporti informativi sono trasmessi al Ministero, a cura del direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni, entro il mese di febbraio di ogni anno.

Il giudizio complessivo è espresso, per il personale degli uffici di servizio sociale, dal direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni e per l'impiegato investito della dirigenza dell'ufficio dal direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Per gli ispettori di servizio sociale i rapporti informativi sono redatti dal direttore dell'ufficio per la rieducazione dei minorenni della direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena e il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione.

Art. 17.
Rapporti informativi per i funzionari che durante l'anno hanno prestato servizio in più uffici

Alla compilazione del rapporto informativo per il funzionario che durante l'anno ha prestato servizio in più uffici, provvede il superiore gerarchico dal quale il funzionario dipende alla data della redazione del rapporto.

In tal caso il superiore gerarchico stesso, qualora il funzionario si trovi alle sue dipendenze da meno di sei mesi, richiede informazioni al superiore gerarchico alle cui dipendenze il funzionario ha prestato nel corso dell'anno la sua opera per il maggior tempo.

Art. 18.
Sospensione della compilazione del rapporto informativo

Può essere sospesa la compilazione del rapporto informativo per l'anno in cui risulta che il funzionario ha commesso infrazioni disciplinari, quando il relativo provvedimento non sia ancora definito entro il termine prescritto per la compilazione del rapporto.

Capo III
DISCIPLINA

Art. 19.
Censura - Organi competenti

La censura è inflitta dal direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena agli ispettori di servizio sociale e dal direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni al personale che presta servizio nel distretto.

Art. 20.
Congedi

Il congedo ordinario agli ispettori di servizio sociale ed ai dirigenti di ufficio è concesso dal Ministero; al rimanente personale è concesso dal direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni.

Il congedo straordinario è concesso dal Ministero.

TITOLO VI
Norme sull'accesso e sulla progressione nelle carriere di servizio sociale

Capo I
CONCORSO DI ACCESSO ALLA CARRIERA DIRETTIVA DI SERVIZIO SOCIALE

Art. 21.
Concorso

Il concorso di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale consiste in una prova di attitudine professionale ed in prove culturali.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali.

Art. 22.

Prova di attitudine professionale

Nel concorso di cui all'articolo precedente la Commissione esaminatrice valuta l'attitudine professionale dei candidati secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 23.

Materie di esame per l'accesso alla carriera direttiva di servizio sociale

Le materie di esame nel concorso di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale sono:

a) per le prove scritte:

1) teoria e pratica del servizio sociale;

2) eziologia e trattamento del disadattamento sociale dei minori;

3) legislazione minorile; organizzazione e funzionamento degli uffici di servizio sociale per minorenni;

b) per la prova orale le materie delle prove scritte ed inoltre:

1) psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva;

2) istituzioni di diritto civile, di diritto e di procedura penale;

3) nozioni di diritto amministrativo e di contabilità generale dello Stato;

4) regolamenti degli Istituti di prevenzione e di pena con particolare riguardo agli Istituti e servizi minorili.

Art. 24.

Commissione esaminatrice del concorso di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale

La Commissione esaminatrice del concorso di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale è composta:

1) dal direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena, presidente;

2) da un magistrato di Corte di cassazione o di Corte d'appello, presidente supplente;

3) da un magistrato addetto all'ufficio per la rieducazione dei minorenni presso la Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro;

4) da un docente universitario scelto tra i docenti di psichiatria o di neuropsichiatria, di neuropsichiatria infantile, di psicologia, di psicologia dell'età evolutiva, membro;

5) da un docente universitario di materie giuridiche, membro;

6) da un ispettore di servizio sociale, membro.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario delle carriere direttive dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a quella di vice direttore o ad altra ad essa corrispondente.

Capo II

CONCORSO DI ACCESSO ALLA CARRIERA DI CONCETTO DI SERVIZIO SOCIALE

Art. 25.

Nomina a vice assistente sociale

Al concorso di accesso alla carriera di concetto di servizio sociale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22.

Art. 26.

Materie di esame per l'accesso alla carriera di concetto di servizio sociale

Le materie di esame nel concorso di accesso alla carriera di concetto di servizio sociale sono:

a) per le prove scritte:

1) teoria e pratica del servizio sociale;

2) psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva;

b) per la prova orale: le materie delle prove scritte ed inoltre:

1) nozioni di diritto civile con particolare riguardo al diritto di famiglia;

2) legislazione minorile e nozioni di diritto e di procedura penale;

3) regolamenti degli Istituti di prevenzione e di pena con particolare riguardo agli Istituti e servizi minorili.

Art. 27.

Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso alla carriera di concetto di servizio sociale

La Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso alla carriera di concetto di servizio sociale è composta:

1) dal direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena, presidente;

2) da un magistrato di Corte d'appello, presidente supplente;

3) da un magistrato addetto all'ufficio per la rieducazione dei minorenni presso la Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro;

4) da un docente universitario scelto tra i docenti di psichiatria o di neuropsichiatria, di neuropsichiatria infantile, di psicologia, di psicologia dell'età evolutiva, membro;

5) da un ispettore generale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena o da un direttore di Centro di rieducazione dei minorenni, membro;

6) da un ispettore di servizio sociale o da altro funzionario della carriera direttiva di servizio sociale, membro.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario delle carriere direttive dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a quella di vice direttore o ad altra ad essa corrispondente.

Capo III

PROGRESSIONE NELLE CARRIERE

Art. 28.

Materie di esame del concorso speciale per la promozione a ispettore di servizio sociale

Le materie delle prove scritte del concorso speciale per la promozione ad ispettore di servizio sociale sono:

1) legislazione minorile; organizzazione e funzionamento degli uffici di servizio sociale per minorenni;

2) tecnica del servizio sociale per minorenni.

Art. 29.

Commissione esaminatrice del concorso speciale per la promozione ad ispettore di servizio sociale

La Commissione esaminatrice del concorso speciale per la promozione ad ispettore di servizio sociale è composta:

1) dal direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena, presidente;

2) da un magistrato di Corte di cassazione o di Corte d'appello, presidente supplente;

3) da un magistrato di Corte d'appello con funzione di presidente di tribunale per i minorenni o di procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, membro;

4) da un docente universitario scelto tra i docenti di psichiatria o di neuropsichiatria, di neuropsichiatria infantile, di psicologia, di psicologia dell'età evolutiva, membro;

5) da un magistrato addetto all'ufficio per la rieducazione dei minorenni presso la Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro;

6) da un docente di materie di servizio sociale, membro.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario delle carriere direttive dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a quella di direttore superiore o ad altra ad essa corrispondente.

Art. 30.

Materie di esame del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione a dirigente superiore di servizio sociale

Le materie delle prove scritte del concorso per merito distinto per la promozione a dirigente superiore di servizio sociale sono:

1) legislazione minorile; organizzazione e funzionamento degli uffici di servizio sociale per minorenni;

2) teoria e pratica del servizio sociale;

3) eziologia e trattamento del disadattamento sociale dei minori;

4) psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva.

La prova orale verte sulle materie delle prove scritte e su nozioni di diritto amministrativo e di contabilità generale dello Stato.

Le prove scritte dell'esame di idoneità per la promozione a dirigente superiore di servizio sociale vertono sulle materie indicate nei numeri 1), 2) e 3) del primo comma.

La prova orale verte sulle materie delle prove scritte nonchè sulla psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva e su nozioni di diritto amministrativo e di contabilità generale dello Stato.

Art. 31.

Commissione esaminatrice del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione a dirigente superiore di servizio sociale

La Commissione esaminatrice del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione a dirigente superiore di servizio sociale è composta:

1) dal direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena, presidente;

2) da un magistrato di Corte di cassazione o di Corte d'appello, presidente supplente;

3) da un magistrato di Corte d'appello con funzioni di presidente di tribunale per i minorenni o di procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, membro;

4) da un docente universitario scelto tra i docenti di psichiatria o di neuropsichiatria, di neuropsichiatria infantile, di psicologia, di psicologia dell'età evolutiva, membro;

5) da un magistrato addetto all'ufficio per la rieducazione dei minorenni presso la Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro;

6) da un ispettore di servizio sociale, membro.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario delle carriere direttive dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a quella di direttore superiore o ad altra ad essa corrispondente.

Art. 32.

Materie di esame del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione a primo assistente sociale.

Le materie delle prove scritte del concorso per merito distinto per la promozione a primo assistente sociale sono:

1) teoria e pratica del servizio sociale;

2) psicologia e psicopatologia della età evolutiva;

3) legislazione minorile.

La prova orale verte sulle materie delle prove scritte nonchè sulla eziologia e trattamento del disadattamento sociale dei minori.

Le prove scritte dell'esame di idoneità per la promozione a primo assistente sociale vertono sulle materie indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma.

La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte nonchè sulla legislazione minorile e sulla eziologia e trattamento del disadattamento sociale dei minori.

Art. 33.

Commissione esaminatrice del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione a primo assistente.

La Commissione esaminatrice del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione a primo assistente sociale è composta:

1) dal direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena, presidente;

2) da un magistrato di Corte d'appello, presidente supplente;

3) da un magistrato addetto all'ufficio per la rieducazione dei minorenni presso la Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro;

4) da un docente universitario scelto tra i docenti di psichiatria o di neuropsichiatria, di neuropsichiatria infantile, di psicologia, di psicologia dell'età evolutiva, membro;

5) da un ispettore di servizio sociale, membro;

6) da un docente di materie di servizio sociale, membro.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario delle carriere direttive dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a quella di vice direttore o ad altra ad essa corrispondente.

TITOLO VII
Disposizioni finali e transitorie

Art. 34.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero di grazia e giustizia indirà un concorso per titoli ed esami, di accesso alla carriera di concetto di servizio sociale, per duecentotrenta posti di vice assistente sociale.

Art. 35.

Al concorso di cui all'articolo precedente possono partecipare soltanto coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di assistente sociale presso gli uffici di servizio sociale per minorenni o presso il Ministero di grazia e giustizia ed hanno disimpegnato dette funzioni da almeno un anno con qualifica di agente di custodia, salariato temporaneo, salariato permanente, anche se inquadrati ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90, insegnante aggregato, o con retribuzione a parcella, in qualità di assistenti presso il Centro di servizio sociale per minorenni di Trieste ovvero in posizione di comando da altre Amministrazioni dello Stato con qualsiasi qualifica.

Ai fini del comma precedente è computato nel servizio prestato il periodo di tempo trascorso all'estero con l'autorizzazione del Ministero, per l'acquisizione o il perfezionamento di tecniche di servizio sociale.

Il concorso di cui all'articolo precedente consiste in una prova orale vertente sulle materie previste allo articolo 26.

I candidati sono esentati dalla prova di attitudine professionale.

La Commissione esaminatrice del concorso è quella prevista dall'articolo 27.

Art. 36.

Nella prima applicazione della presente legge il Ministero di grazia e giustizia indirà un concorso, per titoli ed esami, di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale per tredici posti di vice dirigente di servizio sociale riservato ai funzionari della carriera di concetto vincitori del concorso di cui all'articolo 34 che siano in possesso del prescritto titolo di studio.

Possono altresì partecipare al predetto concorso i funzionari della carriera di concetto che siano stati inseriti in ruolo, ai sensi del successivo articolo 43, nella qualifica di assistente sociale.

Art. 37.

Alle prove del concorso di cui all'articolo precedente si applicano le disposizioni degli articoli 21, 23 e 24.

I candidati sono esentati dalla prova di attitudine professionale.

Art. 38.

In deroga agli articoli 5, lettere *a*) ed *e*), e 6, lettere *a*) ed *e*) i cittadini italiani di ambo i sessi che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 35, primo comma, sono ammessi a partecipare ai concorsi di cui agli articoli 34 e 36 anche se:

1) alla data dell'entrata in vigore della presente legge hanno superato il 32° anno di età;

2) siano in possesso di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola annuale di servizio sociale, purchè conseguito anteriormente al 31 dicembre 1945.

Al concorso di cui all'articolo 34 sono altresì ammessi a partecipare, in deroga all'articolo 6, i cittadini italiani di ambo i sessi che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 35, primo comma, purchè siano in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 39.

I titoli soggetti a valutazione nei concorsi di cui agli articoli 34 e 36 sono:

1) l'attività di servizio sociale prestata presso gli uffici di servizio sociale per minorenni dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia o anche presso il Ministero di grazia e giustizia;

2) le pubblicazioni.

La Commissione esaminatrice del concorso valuta la attività di servizio sociale di cui al n. 1) del comma precedente con le modalità stabilite nel bando di concorso.

Nel valutare i titoli la Commissione attribuisce sino a cinque decimi.

Art. 40.

L'attestazione degli anni di servizio prestati dagli assistenti sociali presso gli uffici di servizio sociale per minorenni verrà rilasciata, a richiesta dell'interessato, dal Ministero di grazia e giustizia.

Art. 41.

Nelle Commissioni esaminatrici dei concorsi di accesso e di progressione nelle carriere del personale di servizio sociale e fino a che non sia coperto alcun posto nelle rispettive qualifiche, i funzionari della carriera direttiva di servizio sociale, membri, saranno sostituiti dai funzionari come appresso indicati:

1) il funzionario di cui al n. 6) dell'articolo 24 sarà sostituito da un ispettore generale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena o da un direttore di centro di rieducazione dei minorenni;

2) il funzionario di cui al n. 6) dell'articolo 27 sarà sostituito da un docente di materie di servizio sociale;

3) il funzionario di cui al n. 6) dell'articolo 31 sarà sostituito da un ispettore generale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;

4) il funzionario di cui al n. 5) dell'articolo 33 sarà sostituito da un direttore di Centro di rieducazione dei minorenni.

Art. 42.

Ai fini della progressione in carriera è riconosciuta ai vincitori del concorso di cui all'articolo 34 l'anzianità di servizio prestato presso gli Uffici di servizio sociale per i minorenni o presso il Ministero di grazia e giustizia con le qualifiche di cui all'articolo 35.

Art. 43.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria del concorso di cui all'articolo 34, il Ministero di grazia e giustizia provvederà ad inserire rispettivamente:

nella qualifica di assistente sociale aggiunto il personale cui sia stata riconosciuta un'anzianità inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni;

nella qualifica di assistente sociale il personale cui sia stata riconosciuta un'anzianità superiore a sette anni.

Art. 44.

Entro tre mesi dalla data del decreto di nomina, gli assistenti sociali inseriti in ruolo hanno facoltà di chiedere il riscatto degli anni di servizio riconosciuti ai sensi dell'articolo 42, ai fini del trattamento di quiescenza.

Art. 45.

Entro tre mesi dalla data della pubblicazione della graduatoria del concorso di cui all'articolo 36, il Ministero di grazia e giustizia provvederà ad inserire nella qualifica di dirigente aggiunto di servizio sociale i vincitori del concorso ai quali è stata riconosciuta, ai sensi dell'articolo 42, un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni.

Art. 46.

I funzionari di ogni qualifica della carriera di concetto di servizio sociale possono essere preposti alla reggenza di uffici di servizio sociale finchè non siano coperti per la prima volta, in ciascuna qualifica della carriera direttiva, tutti i posti previsti in organico.

I funzionari della carriera di concetto con qualifica di assistente sociale, assistente sociale aggiunto e vice assistente sociale possono essere preposti a compiti di supervisione finchè non siano coperti per la prima volta tutti i posti previsti in organico nelle qualifiche di assistente sociale superiore e primo assistente sociale.

Art. 47.

Ferme le disposizioni del presente titolo, il regolamento previsto dall'articolo 22 sarà emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 48.

Alla spesa di lire 362.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà mediante riduzione dello stanziamento concernente il fondo, di parte ordinaria, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA DELL'ORGANICO DEI RUOLI DEL PERSONALE DI SERVIZIO SOCIALE

Carriera direttiva

Coeff.	500	Ispettori di servizio sociale	n. 3
»	402	Dirigenti superiori di servizio sociale	» 6
»	325	Dirigenti di servizio sociale	33
»	271	Dirigenti aggiunti di servizio sociale	
»	229	Vice dirigenti di servizio sociale	
			n. 42

Carriera di concetto

Coeff.	402	Assistenti sociali superiori	n. 30
»	325	Primi assistenti sociali	» 45
»	271	Assistenti sociali	155
»	229	Assistenti sociali aggiunti	
»	202	Vice assistenti sociali	
			n. 230

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — BOSCO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1962, n. 1086.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « C. Cavour » di Modena.

N. 1086. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « C. Cavour » di Modena, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1962, n. 1087.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Giosuè Carducci » di Mottola (Taranto).

N. 1087. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Giosuè Carducci » di Mottola (Taranto), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1962, n. 1088.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « B. Angelica » di Foligno (Perugia).

N. 1088. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « B. Angelica » di Foligno (Perugia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1962, n. 1089.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Vettor Pisani » di Lido di Venezia.

N. 1089. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Vettor Pisani » di Lido di Venezia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1962, n. **1090**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Alessandro Manzoni » di Reggio Emilia.

N. 1090. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Alessandro Manzoni » di Reggio Emilia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 154, *foglio n.* 38. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1962, n. **1091**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale « Casanova » di Napoli.

N. 1091. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale « Casanova » di Napoli, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 157, *foglio n.* 13. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1962.

Sostituzione del rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 25 ottobre 1938, n. 2176, che costituisce l'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione infortuni;

Vista la legge 19 dicembre 1952, n. 2390, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1954, n. 1512, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dello Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Visto il proprio decreto 28 luglio 1960, n. 1146, concernente modificazioni allo statuto citato;

Visto il proprio decreto 4 dicembre 1961, con il quale è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la prevenzione infortuni;

Vista la lettera 27 gennaio 1962, n. 713, con la quale il Ministero dell'industria e del commercio, ha designato quale proprio rappresentante nel predetto Consiglio l'ing. Crescenzio Bellei, in sostituzione del dott. Enzo Porta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Crescenzio Bellei è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio ed in sostituzione del dott. Enzo Porta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1962

SEGNI

Bertinelli

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1962
Registro n. 5 *Lavoro e previdenza sociale, foglio* n. 1

(4603)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1962.

Concessione di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1960, registro n. 51, foglio n. 108;

Visti i decreti ministeriali 27 luglio 1961, 31 ottobre 1961 e 24 febbraio 1962 registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 14 settembre 1961, registro n. 38, foglio n. 284, il 4 dicembre 1961 registro n. 49, foglio n. 89, ed il 7 aprile 1962, registro n. 10, foglio n. 377;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 13 aprile 1962;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' ripristinata, per la durata di mesi sei, la concessione riguardante l'importazione temporanea di ghisa in pani, ferro-cromo e nichelio in pani, gocce e bricchette, per la fabbricazione di lamiere e nastri di acciaio speciale, già prevista dal decreto ministeriale 2 luglio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 4 ottobre 1960).

La quantità minima di merce ammissibile alla importazione temporanea e il termine massimo per la riesportazione delle lamiere e nastri di acciaio speciale ottenuti sono rispettivamente stabiliti in chilogrammi 100 e mesi sei.

Art. 2.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, per ultimo prorogate con i controsegnati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga	Data di scadenza della concessione
1. Acetone, basi piridiche, nitrato e cloridrato di guanidina, tiourea tecnica, piridina pura, anidride succinica, per la produzione di sulfamidici (con validità fino al 13 maggio 1962)	Decreto ministeriale 31 ottobre 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 22 gennaio 1962)	14 maggio 1962	13 novembre 1962
2. Aldrin e dieldrin, per la fabbricazione di insetticidi, domestici e agricoli, liquidi e in polvere (con validità fino la 13 maggio 1962)	Decreto ministeriale 31 ottobre 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 22 gennaio 1962)	14 maggio 1962	13 novembre 1962
3. Cellophane tipo Zenith, in fogli e in nastri, anche avvolti in bobine, per la fabbricazione di trecce per cappelli e di cappelli (con validità fino al 14 maggio 1962)	Decreto ministeriale 31 ottobre 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 22 gennaio 1962)	15 maggio 1962	14 novembre 1962
4. Colofonia polimerizzata, per essere impiegata nella fabbricazione di cavi elettrici (con validità fino al 28 aprile 1962)	Decreto ministeriale 27 luglio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 28 ottobre 1961)	29 aprile 1962	28 ottobre 1962
5. Datteri freschi o secchi, per essere sottoposti a disinfezione e/o maturazione artificiale, lavorazione e impacco (con validità fino al 21 maggio 1962)	Decreto ministeriale 31 ottobre 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 22 gennaio 1962)	22 maggio 1962	21 novembre 1962
6. Fluido adesivo termoindurente e relativo nastro, per incollaggio ceppi freni di autoveicoli (con validità fino al 9 maggio 1962)	Decreto ministeriale 31 ottobre 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 22 gennaio 1962)	10 maggio 1962	9 novembre 1962
7. Glicerina nitrabile e monoglicole etilenico puro per nitrazione, per la fabbricazione di esplosivi (con validità fino al 17 maggio 1962)	Decreto ministeriale 31 ottobre 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 22 gennaio 1962)	18 maggio 1962	17 novembre 1962
8. Juta greggia, per la fabbricazione di merce (con validità fino al 17 maggio 1962)	Decreto ministeriale 31 ottobre 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 22 gennaio 1962)	18 maggio 1962	17 novembre 1962
9. Materiali vari (e precisamente: palloncini di vetro per lampadine elettriche, polvere fluorescente per tubi fluorescenti, lacca P e S concentrata), per la fabbricazione di tubi fluorescenti a catodo caldo e lampadine elettriche (con validità fino al 17 maggio 1962)	Decreto ministeriale 31 ottobre 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 22 gennaio 1962)	18 maggio 1962	17 novembre 1962
10. Matrici di film dei quali sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione, occorrenti per la stampa di copie positive a colori col sistema tecnicolor (con validità fino al 17 maggio 1962)	Decreto ministeriale 31 ottobre 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 22 gennaio 1962)	18 maggio 1962	17 novembre 1962
11. Merci protestate dall'acquirente all'estero e rispedite al fornitore in Italia, per essere sottoposte a lavorazione di perfezionamento o rettifiche, per revisioni, tarature e simili (con validità fino al 2 maggio 1962)	Decreto ministeriale 31 ottobre 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 22 gennaio 1962)	3 maggio 1962	2 novembre 1962
12. Motori, parti staccate ed accessori di autoveicoli, per la costruzione, unitamente a materiali nazionali, di autoveicoli ed autotelaio o « Chassis » (con validità fino al 2 maggio 1962)	Decreto ministeriale 31 ottobre 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 22 gennaio 1962)	3 maggio 1962	2 novembre 1962
13. Motori di automobili, destinati alla messa a punto e prova di carburatori da esportare (con validità fino al 28 aprile 1962)	Decreto ministeriale 27 luglio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 28 ottobre 1961)	29 aprile 1962	28 ottobre 1962

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
14. Negativi di film, di cui sia stata già importata a titolo definitivo una copia, con o senza guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, da impiegare per la stampa diretta di copie positive per lo sfruttamento sul mercato italiano oppure per la produzione di internegativi e controtipi del film, sia in colore che in bianco e nero (con validità fino al 2 maggio 1962)	Decreto ministeriale 31 ottobre 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 22 gennaio 1962 e decreto ministeriale 24 febbraio 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 19 aprile 1962)	3 maggio 1962	2 novembre 1962
15. Olio di anilina, carbone attivo e dicloroetano, per la fabbricazione di acido ascorbico e sulfamidici in genere (con validità fino al 21 maggio 1962)	Decreto ministeriale 31 ottobre 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 22 gennaio 1962)	22 maggio 1962	21 novembre 1962
16. Olio minerale lubrificante, raffinato, anidro e privo di acidi, con viscosità a 20° C superiore a 2 Engler, con viscosità a 50° non inferiore a 1,6 Engler oppure con viscosità a 100° non inferiore a 1 Engler, per la fabbricazione di cavi elettrici (con validità fino al 27 maggio 1962)	Decreto ministeriale 31 ottobre 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 22 gennaio 1962)	28 maggio 1962	27 novembre 1962
17. Olive verdi o nere, da importare in recipienti di legno del peso non inferiore a kg. 80, per essere riconfezionate in recipienti di vetro o di lamiera, ed altresì in recipienti di legno (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a kg. 50) (con validità fino al 14 maggio 1962)	Decreto ministeriale 31 ottobre 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 22 gennaio 1962)	15 maggio 1962	14 novembre 1962
18. Pali di legno allo stato naturale, per essere sottoposti a piallatura ed a processo chimico per la conservazione (con validità fino al 13 maggio 1962)	Decreto ministeriale 31 ottobre 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 22 gennaio 1962)	14 maggio 1962	13 novembre 1962
19. Pelli non buone da pellicceria, gregge, e pelli conciate senza pelo, per la fabbricazione di borsette, di marocchini per cappelli e di articoli da pelletteria, comprese le calzature (con validità fino al 14 maggio 1962)	Decreto ministeriale 31 ottobre 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 22 gennaio 1962)	15 maggio 1962	14 novembre 1962
20. Pesci preparati e conservati in recipienti di lamiera del peso minimo di kg. 1, per essere rilavorati in piccoli recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a gr. 500) (con validità fino al 14 maggio 1962)	Decreto ministeriale 31 ottobre 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 22 gennaio 1962)	15 maggio 1962	14 novembre 1962
21. Tastini di acetilcellulosa, per essere applicati su macchine da scrivere (con validità fino al 3 maggio 1962)	Decreto ministeriale 31 ottobre 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 22 gennaio 1962)	4 maggio 1962	3 novembre 1962
22. Tetraetile di piombo, per essere miscelato con prodotti petroliferi nazionali o nazionalizzati (con validità fino al 9 maggio 1962)	Decreto ministeriale 31 ottobre 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 22 gennaio 1962)	10 maggio 1962	9 novembre 1962

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 aprile 1962

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1962
Registro n. 18 Finanze, foglio n. 313. — BENNATI

(4632)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1962.

Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia a contrarre un mutuo per la costruzione di un edificio da destinare a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 11 dicembre 1961, n. 624/gs, del comune di Castellammare di Stabia;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Napoli approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 50.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Castellammare di Stabia un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. architetto Francesco Oliveto, il comune di Castellammare di Stabia è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 50.000.000 (cinquantamilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Castellammare di Stabia un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 5.638.000 (cinquemilioniseicentotrentottomila) annue e per la durata di anni dieci con decorrenza dall'esercizio finanziario 1961-62.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Castellammare di Stabia, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1962

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1962
Registro n. 4 Grazia e giustizia, foglio n. 126. — GALLUCCI

(4679)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

DIRETTORE GENERALE PER L'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva per l'emigrazione;

Determina:

1. — Per il periodo 1° settembre - 31 dicembre 1962 i noli massimi di terza classe, con sistemazioni in dormitori o cabine con più di sei posti, da praticarsi per il trasporto transoceanico degli emigranti in partenza da porti italiani con navi di qualsiasi bandiera, aventi età non superiore ai 25 anni e con velocità reale non inferiore a 14 miglia, sono fissati come segue:

Sud America:		
Brasile	L.	142.000
Plata	»	153.000
Centro America - Sud Pacifico:		
La Guaira	L.	140.000
Barranquilla-Cristobal	»	152.000
Buenaventura-Punà-Guayaquil	»	189.000
Callao-Habana-Acapulco	»	205.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	»	232.000
Nord Pacifico:		
Punta Arenas di Corinto-La Libertad-San José de Guatemala	L.	184.000
Los Angeles-San Francisco	»	220.000
Vancouver	»	231.000
Sud Africa:		
Mombasa-Zanzibar	L.	127.000
Beira	»	132.000
Durban	»	137.000
Capetwon	»	141.000
Australia:		
Fremantle	L.	250.000
Melbourne-Adelaide	»	256.000
Sydney	»	262.000
Brisbane	»	268.000
Cairns	»	277.000

2. — Per le altre navi autorizzate al servizio di emigrazione non aventi sia pure uno solo dei due requisiti di età e di velocità, di cui al precedente n. 1, i noli vengono fissati come segue:

Sud America:		
Brasile	L.	135.000
Plata	»	145.000
Centro America - Sud Pacifico:		
La Guaira	L.	133.000
Barranquilla-Cristobal	»	144.000
Buenaventura-Punà Guayaquil	»	180.000
Callao-Habana-Acapulco	»	195.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	»	221.000
Nord Pacifico:		
Punta Arenas di Corinto-La Libertad-San José de Guatemala	L.	176.000
Los Angeles-San Francisco	»	209.000
Vancouver	»	219.000
Sud Africa:		
Mombasa-Zanzibar	L.	121.000
Beira	»	125.000
Durban	»	129.000
Capetown	»	132.000
Australia:		
Fremantle	L.	229.000
Melbourne-Adelaide	»	236.000
Sydney	»	241.000
Brisbane	»	246.000
Cairns	»	255.000

3. — Per le navi di cui ai punti 1 e 2, in aggiunta ai noli sopraspecificati, vengono autorizzate, per tutte le destinazioni, le seguenti maggiorazioni:

lire 25.000 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di due posti, la cubatura individuale non inferiore a mc. 3,80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni due persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale o di un armadio unico di adeguata capacità;

lire 20.000 per le stesse predette sistemazioni in cabine comuni da tre a sei posti;

lire 30.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili che abbiano non più di due posti e che siano dotate di docce e gabinetti privati;

lire 25.000 per le stesse predette sistemazioni in cabine speciali o intercambiabili da tre a quattro posti.

4. — Per le navi « Augustus », « G. Cesare », « Australia », « Federico C. », « Neptunia », « Oceania », « Africa », « Europa », « Roma » e « Sydney », riconosciute di categoria superiore, potrà essere esatto, oltre ai noli di cui al punto 1), un supplemento nella misura di L. 5.000 per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti.

In aggiunta ai noli base (noli più supplemento, come sopra specificato), vengono autorizzate le seguenti maggiorazioni:

lire 15.000 per le sistemazioni in cabine comuni sino a 6 posti;

lire 35.000 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di 2 posti, la cubatura individuale non inferiore a mc. 3.80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni 2 persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale o di un armadio unico di adeguata capacità;

lire 30.000 per le stesse sistemazioni in cabine comuni da 3 a 6 posti;

lire 45.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili che abbiano non più di due posti e che siano dotate di docce e gabinetti privati;

lire 40.000 per le stesse predette sistemazioni in cabine speciali o intercambiabili da 3 a 4 posti.

5. — Il vettore dovrà precisare, in occasione di ciascuna partenza, il numero delle cabine speciali intercambiabili che intende declassare.

6. — In tutti i noli suddetti deve intendersi compresa la tassa portuale di cui al regio decreto legge n. 1997 del 15 settembre 1923, e successive modifiche.

7. — Il vettore che esplica il servizio per l'Australia è autorizzato ad esigere un supplemento di L. 5.000 dagli emigranti destinati ad Adelaide, ove la nave non faccia scalo in quel porto. Tale supplemento si intende a rimborso delle spese di viaggio via terra dal porto di sbarco alla suddetta destinazione da effettuarsi a cura e sotto la responsabilità del vettore stesso.

8. — Per la linea del Nord America (Stati Uniti e Canadà), mentre si fa riserva di stabilire il nolo massimo, si consente in via di ulteriore esperimento che ciascuna Compagnia di navigazione continui a praticare, a seconda delle navi, il nolo libero commerciale notificato ed accettato dal Ministero degli affari esteri in sede di autorizzazione per il trasporto degli emigranti.

Roma, addì 1° agosto 1962

Il Direttore generale: Guido BORGA

(4629)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione

Con decreto del Prefetto di Padova n. 21659 in data 18 luglio 1962, l'Università di Padova, è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in un complesso di affreschi di Cesare Laurenti del valore di 5.000.000, disposta dalla Banca Antoniana di Padova.

(4604)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 9022 in data 24 luglio 1962, l'avv. Alfonso Miceli Sopo è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta.

(4516)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Celenza sul Trigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1962, registro n. 20 Interno, foglio n. 85, l'Amministrazione comunale di Celenza sul Trigno (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.338.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4673)

Autorizzazione al comune di Serrapetrona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1962, registro n. 20 Interno, foglio n. 86, l'Amministrazione comunale di Serrapetrona (Macerata) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.879.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4671)

Autorizzazione al comune di Longone Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1962, registro n. 20 Interno, foglio n. 87, l'Amministrazione comunale di Longone Sabino (Rieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 993.627, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4672)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 149

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 agosto 1962

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	575,55
1 Franco svizzero	143,645
1 Corona danese	89,812
1 Corona norvegese	86,91
1 Corona svedese	120,644
1 Fiorino olandese	172,35
1 Franco belga	12,483
1 Franco nuovo (N.F.)	126,656
1 Lira sterlina	1741,125
1 Marco germanico	155,397
1 Scellino austriaco	24,055
1 Escudo Port.	21,712

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « E.I.C.A. - Ente Italiano Cooperativo Approvvigionamenti », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 luglio 1962, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « E.I.C.A. - Ente Italiano Cooperativo Approvvigionamenti », con sede in Milano, composto dei signori:

Lupi dott. Gino, presidente;

Campanini rag. Secondo, Di Marco dott. Francesco, Paganelli dott. Alberto e Frassi dott. Attilio, membri.

(4359)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa agricola « La Libertà », con sede in Santa Vittoria di Gualtieri (Reggio Emilia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 giugno 1962, i poteri conferiti al p. a geometra Vincenzo Bonvicini, commissario governativo della Società cooperativa agricola « La Libertà », con sede in Santa Vittoria di Gualtieri (Reggio Emilia), sono stati prorogati fino al 28 dicembre 1962.

(4357)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa edilizia « La Volontà Italica », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 luglio 1962, i poteri conferiti all'avv. Gregorio Vitale, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « La Volontà Italica », con sede in Roma, sono stati prorogati dal 15 luglio al 15 novembre 1962.

(4358)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Stella polare seconda », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 giugno 1962, i poteri conferiti all'avv. Gregorio Vitale, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Stella polare seconda », con sede in Roma sono stati prorogati dal 30 giugno al 31 ottobre 1962.

(4373)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla S.A.U.R.A. - Società Anonima Automobilistica Umbro Romana Abruzzese, con sede in Rieti.

Con decreto 3 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla S.A.U.R.A. - Società Anonima Automobilistica Umbro Romana Abruzzese, con sede in Rieti.

(4424)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società autoservizi Boccato e C., con sede in Milano.

Con decreto 3 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società autoservizi Boccato e C., con sede in Milano.

(4425)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione

Con decreto ministeriale 2 agosto 1962, è stato disposto, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, il divieto di caccia e uccellagione nella zona di San Giovanni al Natisone (Udine), dell'estensione di ettari 614, già facente parte della ex riserva di caccia intestata al signor Walfredo De Puppi.

(4652)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1962, registro n. 23 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 305, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dall'ex vice direttore di Aeroporto civile dei ruoli aggiunti del Ministero difesa-Aeronautica, sig. Pirozzi Francesco, avverso il provvedimento n. 1927/3/1 con cui l'Amministrazione Aeronautica, in data 4 dicembre 1959, ha rigettato l'istanza dell'interessato intesa ad ottenere la corresponsione di due mensilità di stipendio a titolo di « trattamento economico per richiamo alle armi » ai sensi del secondo comma dell'art. 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(4349)

PREFETTURA DI VENEZIA

Chiusura della liquidazione coatta amministrativa dell'Ente comunale di consumo di Venezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Visti i decreti-legge del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 90 e 8 settembre 1947, n. 1045, relativi agli Enti comunali di consumo;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1901 che rettifica, con modifiche, i decreti sopracitati;

Visto il proprio decreto n. 19492/3A del 30 luglio 1952, col quale veniva disposta la soppressione dell'Ente comunale di consumo di Venezia e la messa in liquidazione coatta amministrativa dello stesso;

Visto lo stato finale di liquidazione presentato dal commissario liquidatore rag. Luciano Carraro dal quale emerge una situazione debitoria di L. 7.755.309 con l'indicazione di tutti i creditori dell'Ente;

Vista la deliberazione del comune di Venezia con la quale viene disposto il pagamento dei debiti risultanti dallo stato finale della liquidazione nella misura di cui sopra;

Vista la lettera del comune di Venezia dalla quale si rileva che sono stati effettuati tutti i pagamenti relativi alla liquidazione stessa;

Considerato pertanto che a norma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la liquidazione coatta amministrativa dell'Ente in questione può considerarsi ultimata;

Ordina:

La liquidazione dell'Ente comunale di consumo di Venezia è chiusa a tutti gli effetti.

Il presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà affisso all'albo pretorio del comune di Venezia e della Prefettura e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Venezia, addì 24 luglio 1962

Il prefetto: DE BERNART

(4610)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli a ventinove posti di usciere di questura in prova nel ruolo ordinario della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 248, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a ventinove posti di usciere di questura in prova nel ruolo ordinario della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Ritenuta la necessità di costituire la Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 3, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli per il conferimento di ventinove posti di usciere di questura in prova è costituita come segue:

Presidente:

Troiani dott. Giudo, vice prefetto, capo divisione personale di pubblica sicurezza.

Componenti:

Mignone dott. Giuseppe, direttore di ragioneria di 1ª classe;

Gasparri dott. Ugo, direttore di sezione;

Carta dott. Cesare, direttore di sezione;

Coletta dott. Liberatore, direttore di sezione.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal commissario capo di pubblica sicurezza Armando De Vecchi, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.

Ai componenti della Commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1962

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1962
Registro n. 19 Interno, foglio n. 201. — DI STEFANO

(4617)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5165 del 2 luglio 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per il conferimento di posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 5167, del 2 giugno 1962, con il quale il dott. Lando Pier Luigi veniva nominato in via di esperimento, ufficiale sanitario del comune di Francavilla Angitola;

Visto il telegramma in data 5 luglio 1962, con il quale il dott. Lando Pier Luigi comunica di rinunziare alla suddetta nomina;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 5165 del 2 luglio 1962;

Considerato che il dott. Carchedi Amadeo che segue in graduatoria; regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina ad ufficiale sanitario del comune di Francavilla Angitola, sede indicata del medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 5167 del 2 luglio 1962, il dott. Carchedi Amadeo è nominato, in via di esperimento, ufficiale sanitario del comune di Francavilla Angitola in sostituzione del dott. Lando Pier Luigi rinunziatario.

Lo stesso dovrà assumere servizio entro dieci giorni dalla data di ricezione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del comune di Francavilla Angitola.

Catanzaro, addì 7 luglio 1962

Il medico provinciale: TURSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5165 del 2 luglio 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per il conferimento di posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 5167, del 2 giugno 1962, con il quale il dott. Bagetta Antonio veniva nominato, in via di esperimento, ufficiale sanitario del Consorzio di Taverna - Sorbo San Basile;

Visto il telegramma in data 3 luglio 1962, con il quale il dott. Bagetta Antonio comunica di rinunziare alla suddetta nomina;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 5165 del 2 luglio 1962;

Considerato che il dott. Gironda Veraldi Domenico che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina ad ufficiale sanitario del Consorzio di Taverna - Sorbo San Basile, sede indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 5167 del 2 luglio 1962, il dott. Gironda Veraldi Domenico è nominato, in via di esperimento, ufficiale sanitario del Consorzio di Taverna - Sorbo San Basile in sostituzione del dott. Bagetta Antonio rinunziatario.

Lo stesso dovrà assumere servizio entro dieci giorni dalla data di ricezione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed a quello del Comune capo consorzio.

Catanzaro, addì 7 luglio 1962

Il medico provinciale: TURSI

(4141)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 735 del 28 febbraio 1961, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1960;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice del predetto concorso;
Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati che hanno raggiunto il voto minimo per il conseguimento dell'idoneità nel concorso di cui in premessa:

1. Viscuso Orazio	punti 50,627	su 100
2. Miraglia Antonio	» 48,820	»
3. Mangano Alfio	» 46,377	»
4. Domiano Cono	» 45,813	»
5. Di Pasquale Michele	» 45,613	»
6. Schillaci Carmine	» 45,445	»
7. Lizzio Giovanni	» 45,415	»
8. Ciancio Giuseppe	» 43,579	»
9. Reitano Salvatore	» 42,909	»
10. Azzarello Maria	» 42,787	»
11. Magistro Francesco	» 42,711	»
12. Giammusso Salvatore	» 42,334	»
13. Profeta Natale	» 42,209	»
14. Saglimbene Filippo	» 42,104	»
15. Finocchiaro Filippo	» 42,101	»
16. Nicolosi Carmelo	» 41,501	»
17. Saitta Luigi	» 41,447	»
18. Margaglio Giuseppe	» 40,634	»
19. Buda Salvatore	» 40,378	»
20. Tomasi Carmelo	» 40,340	»
21. Di Stefano Luigi	» 40,238	»
22. Greco Salvatore	» 40,000	»
23. Barone Salvatore	» 39,818	»
24. Paterniti Carmelo	» 39,404	»
25. Daidone Antonino	» 39,104	»
26. Eremita Isidoro	» 39,000	»
27. Sciacca Antonino	» 38,572	»
28. Toscano Sebastiano	» 37,000	»
29. Restivo Francesco	» 35,136	»
30. Fisicaro Francesco	» 35,006	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della « Regione siciliana » nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Catania e dei Comuni interessati.

Catania, addì 16 luglio 1962

Il medico provinciale: SCUDERI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 735 San del 28 febbraio 1961, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per i seguenti posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1960:
1) Aci Castello; 2) Adrano; 3) Castiglione di Sicilia.
Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso predetto;
Viste le domande presentate dai candidati, con l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:
1) Orazio Viscuso: Aci Castello;
2) Antonio Miraglia: Adrano;
3) Alfio Mangano: Castiglione di Sicilia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della « Regione siciliana » nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Catania e dei Comuni interessati.

Catania, addì 16 luglio 1962

Il medico provinciale: SCUDERI

(4371)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERCELLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vercelli.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2097 in data 25 febbraio 1961, con il quale, è stato indetto un concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1960;
Viste le segnalazioni fatte pervenire dai competenti organi ed uffici; in merito alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista, altresì, la legge 13 marzo 1958, n. 296 sulle istituzioni del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1960, è costituita come segue:

Presidente:
Natta dott. Camillo, vice prefetto.

Componenti:
Zanacca dott. Giuseppe, veterinario provinciale;
Monti prof. Franco, docente in clinica medica veterinaria;
Bisdocci prof. Giovanni, docente in anatomia patologica e patologia generale;
Gilardi dott. Marco, veterinario condotto.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Alfredo Capizzi, consigliere di 3ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, ed avrà la sua sede in Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vercelli e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio sanitario provinciale.

Vercelli, addì 26 luglio 1962

Il veterinario provinciale: ZANACCA

(4609)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.